

L'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree extra-agricole: il contesto normativo

Floriano Mazzini – Servizio Fitosanitario

 Regione Emilia-Romagna

L'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Direttiva
europea

Recepimento
italiano

Piano
nazionale

Direttiva
2009/128/UE

D.Lgs n.
150/2012

PAN
22/1/2014



Piano d'azione nazionale

definisce OBIETTIVI, MISURE, MODALITA' e TEMPI per

- ✓ ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
- ✓ promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi;
- ✓ proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
- ✓ tutelare i consumatori;
- ✓ salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;
- ✓ conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi



Piano d'azione nazionale

- Formazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti
- Controllo delle irroratrici
- Misure per lo stoccaggio e la manipolazione dei PF, dei loro contenitori e delle rimanenze
- Difesa integrata e agricoltura biologica
- Tutela delle acque e di aree specifiche



Le aree frequentate dalla popolazione

Il PAN punto A.5.6 - Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:

- ✦ ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici)
- ✦ riducendo le dosi di impiego
- ✦ utilizzando tecniche e attrezzature che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente



Le aree frequentate dalla popolazione

PAN:

- ✦ E' fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indicano, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
- ✦ non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore



Arete frequentate dalla popolazione

PAN punto A.5.6:

- ✦ le Regioni e le Province autonome possono predisporre **Linee di indirizzo**, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, per la gestione del verde urbano in conformità a quanto previsto dal PAN
- ✦ le Autorità locali competenti, tenendo conto di tali linee di indirizzo, adottano i **provvedimenti** necessari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione
- ✦ entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, le Regioni e le Province autonome definiscono **protocolli tecnici** che regolamentano i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Le linee guida regionali – finalità:

DGR n. 541 del 18 aprile 2016

Fornire indirizzi uniformi alle Autorità competenti (es. Comuni, Enti gestori di aree naturali protette ecc..) per l'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili in merito:

- alle modalità di avviso della popolazione relativamente alle:
 - caratteristiche, dimensioni e contenuto dei cartelli da apporre nelle aree oggetto di trattamenti fitosanitari
 - modalità di segnalazione (posizionamento e numerosità dei cartelli)
 - notifica
- all'individuazione dei mezzi di difesa alternativi
 - ausiliari
 - prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida
 - prodotti fitosanitari ad azione erbicida
- Inclusione delle aree naturali protette (Parchi, Riserve, Aree di Riequilibrio Ecologico, Paesaggi protetti) e i Siti della Rete Natura 2000





Arete frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili – DGR 541/2016

- ✓ parchi e giardini pubblici
- ✓ campi/impianti sportivi
- ✓ aree turistiche e agrituristiche
- ✓ aree ricreative
- ✓ cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici
- ✓ parchi gioco per bambini
- ✓ superfici in prossimità di strutture sanitarie
- ✓ sentieri natura e percorsi salute
- ✓ fitness con attrezzature sportive all'aperto
- ✓ piste ciclabili
- ✓ aree di sosta
- ✓ zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze
- ✓ aree monumentali e loro pertinenze
- ✓ aree cimiteriali e loro aree di servizio
- ✓ aiuole pubbliche
- ✓ parcheggi in aree urbane e piazzali di pubblico accesso
- ✓ aree o percorsi per la sgambatura degli animali
- ✓ aree ove sono presenti colonie feline
- ✓ viali alberati
- ✓ aree naturali protette (Parchi, Riserve, Aree di Riequilibrio Ecologico, Paesaggi protetti) e i Siti della Rete Natura 2000;



Avvisi per la popolazione contenuto dei cartelli:

- ✓ lo scopo del trattamento
- ✓ la data del trattamento e il tempo di riutilizzo dell'area (tempo di rientro) che, ove non riportato nell'etichetta del prodotto distribuito, non potrà essere inferiore alle 48 ore
- ✓ il luogo e l'estensione del trattamento (parco, viale, ecc..)
- ✓ l'indicazione dell'avvenuta notifica al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di competenza (es. "questo trattamento è stato notificato all'AUSL in data ... e viene effettuato da personale specializzato")
- ✓ la sostanza attiva e il formulato commerciale utilizzato
- ✓ l'avviso che in caso di condizioni metereologiche avverse il trattamento potrebbe essere rinviato
- ✓ l'ufficio competente al quale rivolgersi per eventuali richieste di informazioni



Caratteristiche dei cartelli

- ✓ il materiale deve essere resistente agli urti e alle intemperie
- ✓ le dimensioni devono essere tali da garantire una buona visibilità e comprensione dal punto di normale passaggio delle persone
- ✓ le informazioni riportate devono avere caratteri chiaramente leggibili
- ✓ la loro collocazione deve avvenire ad una altezza e posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale del passante tenendo conto di eventuali ostacoli



Collocazione dei cartelli e gestione dell'area interessata dal trattamento:

- ✓ cartellonistica adeguata e visibile posta ai bordi della zona interessata dal trattamento, prima dell'inizio del trattamento (almeno 24 ore prima)
- ✓ la cartellonistica dovrà essere mantenuta per il tempo di rientro e successivamente rimossa
- ✓ in relazione alla specifica situazione ed alle caratteristiche del prodotto utilizzato può essere necessaria una delimitazione di tutta l'area allo scopo di limitarne l'accesso
- ✓ In caso di trattamenti che interessano una vasta superficie (es. viale alberato, piste ciclabili) per rendere più efficace l'informazione ai cittadini, si potrà integrare la cartellonistica stessa ricorrendo anche ad avvisi pubblici come comunicati stampa o servizi di informazione da rendere disponibili nei siti web (es. sito del Comune come responsabile dei trattamenti)
- ✓ tali avvisi pubblici a mezzo di web o stampa devono essere disponibili al pubblico almeno 24 ore prima della data dell'intervento indicando i luoghi in cui verranno effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari e tutte le informazioni necessarie



Are private ad uso pubblico o collettivo

- ✦ Nelle aree di proprietà privata destinate ad uso pubblico o ad uso collettivo non è obbligatoria la segnalazione preventiva qualora i trattamenti siano effettuati quando queste non sono accessibili ad ospiti, clienti e soci
- ✦ In ogni caso rimane l'obbligo di osservare il tempo di rientro minimo di 48 ore, dall'esecuzione del trattamento alla riapertura delle aree



Notifica

notifica dell'intervento alle Autorità competenti individuate nel Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL, nel Comune e nella Sezione provinciale ARPAE Emilia-Romagna di riferimento almeno 10 giorni prima del trattamento e deve contenere i seguenti elementi:

- ✓ luogo in cui si effettua il trattamento;
- ✓ data del trattamento ed orario di inizio
- ✓ sostanza attiva utilizzata
- ✓ nome commerciale del formulato e relativa Scheda di Sicurezza
- ✓ nominativi del personale impiegato nell'utilizzo e distribuzione del prodotto fitosanitario e relativa documentazione che attesti il possesso di titolo abilitante all'impiego
- ✓ modalità di trattamento adottate
- ✓ caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate e documentazione relativa ai controlli funzionali periodici/taratura e manutenzione obbligatoria in corso di validità
- ✓ nominativo del responsabile del trattamento/responsabile di cantiere



PAN - Prodotti fitosanitari ad azione erbicida

In ambiente urbano, le Autorità locali competenti per la gestione della flora infestante individuano:

- a) le aree dove il mezzo chimico è vietato;
- b) le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi



Linee guida regionali

- aree dove il mezzo chimico è vietato: si fa comunque divieto di utilizzo di tali prodotti nelle aree cortilive dei plessi scolastici delle scuole dell'infanzia, primaria e centri diurni per l'infanzia e nelle aree gioco dei parchi destinati ai bambini;
- aree dove il mezzo chimico può essere usato: queste aree devono comunque avere le seguenti caratteristiche:
 - la presenza della popolazione in tali aree deve essere saltuaria o limitata a brevi periodi di tempo;
 - deve essere possibile delimitarle e circoscriverle per impedirne l'accesso alla popolazione, dopo l'esecuzione del trattamento, per il periodo di tempo necessario a evitare qualsiasi effetto avverso. Rientrano in tale contesto, ad esempio, i parcheggi, le aree di deposito, aree coltivate comprese nel territorio urbano, ecc..



PAN - Criteri applicativi per gli erbicidi

- ✦ i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
- ✦ in caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68 o che contengono sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrionofetale o sensibilizzanti



PAN - Fungicidi, insetticidi o acaricidi

sono da privilegiare:

- ✓ misure di controllo biologico
- ✓ trattamenti con prodotti a basso rischio
- ✓ prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica

in ogni caso è comunque escluso l'utilizzo di prodotti fitosanitari:

- ✓ classificati tossici e molto tossici o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68 o che contengono sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrionofetale o sensibilizzanti



PAN - Fungicidi, insetticidi o acaricidi

- ✓ Per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari classificati nocivi con frase di rischio R22 ed Irritanti con frasi di rischio R36 e R38, espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica.
- ✓ è vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8.



I protocolli tecnici

- con determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale, in accordo con i Servizi di Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica e Parchi e Risorse Forestali, sono approvati i protocolli che riportano le specifiche tecniche di protezione delle specie ornamentali, floreali e forestali presenti nelle aree specifiche frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
- i protocolli tecnici dovranno indicare, in termini prioritari e laddove possibile, i mezzi alternativi ai prodotti fitosanitari, le misure di controllo biologico. La determinazione riporta inoltre le modalità di controllo della flora infestante secondo quanto previsto dal PAN
- la determinazione è resa disponibile anche nel sito web regionale che riporta i necessari aggiornamenti periodici



Il registro dei trattamenti e la gestione dei prodotti fitosanitari

- ✦ l'Ente proprietario o che gestisce l'area interessata dal trattamento deve **conservare** il registro dei trattamenti effettuati nel corso dell'anno
- ✦ il registro va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati e, alla fine di ogni anno, deve essere sottoscritto dalla persona responsabile e specificamente delegata dall'Ente
- ✦ il registro deve essere compilato al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento, in caso di trattamenti effettuati su specie edibili deve essere annotato entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dalla sua esecuzione
- ✦ la [Circolare della Regione Emilia-Romagna del 14 luglio 2015](#) "Documento tecnico inerente alcune indicazioni operative relative alle attività di vigilanza e controllo sull'acquisto, utilizzo e vendita dei prodotti fitosanitari" precisa le diverse casistiche relative ai rapporti intercorrenti con i soggetti che agiscono per conto terzi



Il registro dei trattamenti e la gestione dei prodotti fitosanitari

il registro dei trattamenti è un modulo che deve riportare cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse specie e indicare:

- ✦ i dati relativi all'Ente proprietario o che gestisce l'area interessata dal trattamento
- ✦ la denominazione della specie trattata e la relativa estensione espressa in ettari o, in caso di interventi limitati (es. su alberature), il numero degli esemplari trattati
- ✦ la data del trattamento
- ✦ il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in kg o l
- ✦ l'avversità che ha reso necessario il trattamento



Il registro dei trattamenti e la gestione dei prodotti fitosanitari

la **compilazione** del registro può essere effettuata:

- ✦ dal personale, dipendente dall'Ente, in possesso del patentino che esegue i trattamenti fitosanitari
- ✦ l'Ente che gestisce direttamente, con proprio personale abilitato, l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari
- ✦ l'Ente deve gestire direttamente anche la conservazione dei prodotti fitosanitari (vedi requisiti minimi del magazzino all'Allegato VI del PAN) e lo smaltimento dei relativi contenitori e delle rimanenze in base a quanto previsto dalla normativa relativa ai rifiuti pericolosi
- ✦ l'Ente deve anche provvedere alla segnalazione del trattamento e verificare che le proprie attrezzature irroranti siano periodicamente sottoposte al controllo funzionale (vedi punto A.3.1 del PAN)
- ✦ ai fini delle attività di controllo è inoltre obbligatoria la conservazione, per il periodo di tre anni, delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari



Il registro dei trattamenti e la gestione dei prodotti fitosanitari

- ✓ la **compilazione** del registro può essere effettuata:
- ✓ dal personale esterno appartenente all'Impresa alla quale viene appaltata l'effettuazione del/dei trattamento/i
- ✓ tale Soggetto, in possesso del patentino e che opera conto terzi, annota direttamente i singoli trattamenti sul registro dell'Ente, controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato
- ✓ in alternativa è previsto che l'Impresa alla quale è stata appaltata l'esecuzione del trattamento rilasci un apposito modulo riportante i dati che andranno trascritti successivamente sul registro dell'Ente dalla persona responsabile e specificamente delegata dall'Ente
- ✓ l'Ente non gestisce l'acquisto, l'utilizzo, la conservazione e lo smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari, operazioni che spettano all'Impresa alla quale può essere inoltre attribuito anche il compito di segnalare il trattamento
- ✓ l'Ente dovrà verificare che il personale dell'Impresa che manipola i prodotti fitosanitari sia in possesso del patentino, che le attrezzature irroranti siano state regolarmente sottoposte al periodico controllo funzionale e che le modalità di segnalazione del trattamento, siano coerenti con le LG regionali



Aree agricole prossime ad aree frequentate dalla popolazione

Il PAN punto A.2.2 - Informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari

L'obbligo di segnalazione del trattamento, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome, è prevista nei seguenti casi:

- ✓ impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone
- ✓ quando espressamente riportato in etichetta
- ✓ quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite dalle Regioni o dagli Enti locali territorialmente competenti



PAN - Vincoli per gli utilizzatori

in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone:

- è vietato l'uso, a distanze inferiori di 30 metri di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68 (CMR)
- nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della derivatale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri



Le linee guida regionali – finalità:

Fornire indicazioni specifiche agli utilizzatori professionali per l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree adiacenti o prossime a quelle frequentate dalla popolazione in merito:

- ✓ alla segnalazione preventiva dei trattamenti negli ambiti agricoli prossimi ad aree potenzialmente frequentate dalla popolazione :
 - ✓ alla modalità di segnalazione: caratteristiche e contenuto delle segnalazioni
 - ✓ alla attribuzione di una dimensione al termine "in prossimità" previsto per l'apposizione della segnalazione del trattamento: 10 metri
- ✓ ai sistemi di contenimento della deriva che consentono di ridurre a 10 metri la distanza fra le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e quelle agricole trattate con prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o CMR



Segnalazione preventiva

✓ Aree potenzialmente frequentate dalla popolazione in prossimità delle quali è obbligatoria la segnalazione del trattamento da parte degli utilizzatori sono:

- ✓ sentieri natura
- ✓ percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all'aperto
- ✓ piste ciclabili
- ✓ aree di sosta e/o dei parcheggi
- ✓ parchi e giardini pubblici
- ✓ campeggi

✓ l'obbligo di segnalazione del trattamento decorre nei casi in cui la distanza fra il bordo delle aree potenzialmente frequentate dalla popolazione ed il limite esterno dell'appezzamento oggetto del trattamento fitosanitario è inferiore a 10 metri

✓ Avviso alla popolazione residente in prossimità di aree agricole. In caso di civili abitazioni confinanti direttamente con aree agricole soggette a trattamenti, che si trovano a meno di 10 metri di distanza, è necessario che gli abitanti siano preventivamente avvisati



Segnalazione del trattamento

- per le colture estensive e industriali:

prima dell'inizio del trattamento e per tutta la durata dell'operazione sul lato dell'appezzamento trattato prossimo all'area frequentata dalla popolazione dovranno essere apposti cartelli, uno all'inizio e uno alla fine

- per le colture ortofrutticole e la vite:

dall'impianto, o comunque prima dell'inizio dei trattamenti, sino all'estirpazione sul lato dell'appezzamento trattato prossimo all'area frequentata dalla popolazione dovranno essere apposti cartelli, uno all'inizio e uno alla fine



Linee guida regionali

Ad una distanza inferiore di 30 metri, i prodotti fitosanitari indicati nel PAN al punto A.5.6, non possono essere utilizzati nelle aree agricole prossime a:

- parchi e giardini pubblici;
- campi sportivi;
- aree ricreative;
- cortili e aree verdi all'interno con plessi scolastici, scuole dell'infanzia, asili nido, centri diurni per l'infanzia;
- parchi gioco per bambini;
- superfici in prossimità di strutture sanitarie e istituti di cura;
- sentieri natura, percorsi salute, aree di sosta e piste ciclabili.

Tale elenco potrà essere integrato dalle Autorità Sanitarie competenti attraverso disposizioni locali sulla base di specifiche valutazioni del rischio sanitario tenendo in considerazione anche la tutela della salute della popolazione residente



Linee guida regionali

Misure di contenimento della deriva:

- ✓ Fatte salve:
 - ✓ eventuali prescrizioni più restrittive riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato
 - ✓ eventuali disposizioni più restrittive dell'Autorità locale competente
- ✓ la distanza di sicurezza è ridotta a 10 metri purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle misure di contenimento della deriva indicate nelle linee guida



Prescrizioni

- La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell'infanzia, centri diurni per l'infanzia nonché parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura, è consentita esclusivamente al di fuori dell'orario di apertura di tali strutture ed in ogni caso preferibilmente tra le ore 19:00 e le ore 07:00
- Non è necessario mantenere la distanza di sicurezza nel caso di utilizzo di "macchine irroratrici a recupero (tunnel)" oppure qualora la coltura sia all'interno di una serra chiusa


Irroratrice a recupero





Prescrizioni

- ✓ In pieno campo è vietata la distribuzione di prodotti fitosanitari con macchine irroratrici a cannone
- ✓ Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari devono effettuare la regolazione delle attrezzature irroranti in base alle caratteristiche delle colture da trattare con particolare riferimento al volume da utilizzare, alla direzione e alla velocità del getto d'aria
- ✓ La distribuzione dei prodotti fitosanitari può avvenire solamente in condizioni tali da non comportare alcuna visibile deriva
- ✓ Assicurarsi che durante il trattamento non siano presenti persone nelle immediate vicinanze dell'area trattata e, all'occorrenza, sospendere immediatamente il trattamento
- ✓ Le applicazioni debbono essere effettuate con una velocità di avanzamento non superiore a 6 km/h al fine di ottenere un ulteriore contenimento della deriva



grazie per l'attenzione

floriano.mazzini@regione.emilia-romagna.it